

## APPROFONDIMENTO CIVILE

# Reati tributari: Cassazione penale, sez. III, n. 26898/2025 chiarisce che i termini della prescrizione differiscono a seconda che le scritture contabili siano distrutte o occultate

**Data pubblicazione:** 24/07/2025

**Autore:** Avv. Roberto Francesco Iannone

**Categoria:** Civile

## Contenuto

La recente sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III penale, n. 26898/2025, offre un'importante chiarificazione sulla qualificazione giuridica dei reati di **distruzione** e **occultamento di scritture contabili** ai fini della decorrenza della **prescrizione penale**. In particolare, viene riaffermata la distinzione tra reato **istantaneo** e **reato permanente**, con effetti significativi sull'individuazione del dies a quo della prescrizione.

### Introduzione

Nel diritto penale tributario, la definizione della natura del reato - istantanea o permanente - incide in modo determinante sulla determinazione del termine di prescrizione. La giurisprudenza di legittimità ha progressivamente affinato i criteri interpretativi, specialmente in relazione ai delitti previsti dal **D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74**, tra cui si annoverano i reati di cui all'**art. 10** (Occultamento o distruzione di documenti contabili). La **sentenza n. 26898 del 2025** si inserisce in questo filone interpretativo, delineando con chiarezza i criteri distintivi tra **distruzione** e **occultamento** delle scritture contabili e i rispettivi effetti sulla **decorrenza della prescrizione**.

### Il fatto e la qualificazione giuridica

Nel caso esaminato, il ricorrente era stato imputato per aver posto in essere condotte di **distruzione** e/o **occultamento di scritture contabili obbligatorie**, impedendo così la ricostruzione del volume d'affari ai fini fiscali. L'elemento dirimente è consistito nell'individuazione del momento consumativo

del reato al fine di stabilire se lo stesso fosse prescritto. La **Suprema Corte** ha colto l'occasione per ribadire un principio oramai consolidato:

«Il reato di **distruzione di scritture contabili** ha natura **istantanea**, e la prescrizione decorre dal momento in cui si realizza la condotta distruttiva; al contrario, il reato di **occultamento** presenta natura **permanente**, la cui consumazione perdura sino alla conclusione dell'attività ispettiva o accertativa dell'Amministrazione finanziaria.»

### **Il reato di distruzione di scritture contabili: natura istantanea**

Secondo l'orientamento consolidato, confermato dalla sentenza in esame, la **distruzione** delle scritture contabili configura un reato **istantaneo**, in quanto l'offesa all'interesse protetto (trasparenza fiscale e possibilità di controllo) si verifica e si esaurisce nel momento in cui i documenti vengono fisicamente distrutti.

#### **Conseguenze in termini di prescrizione**

Ne deriva che la **prescrizione decorre dal momento in cui avviene la distruzione**, anche se l'illecito viene scoperto successivamente:

*«Il momento consumativo coincide con l'esaurirsi della condotta materiale di distruzione, non rilevando l'epoca della scoperta del reato».*

Questo orientamento è coerente con quanto stabilito, tra le altre, in **Cass. pen., Sez. III, n. 36083/2017**, che ha ribadito la natura istantanea del delitto, non suscettibile di protrazione nel tempo.

### **L'occultamento di scritture contabili: reato permanente**

Diversamente, il **reato di occultamento** è qualificato come **reato permanente**: la sua consumazione non si esaurisce nell'atto iniziale di sottrazione o occultamento, ma **perdura fino a quando il documento rimane celato e non accessibile all'autorità tributaria**.

#### **Il dies a quo della prescrizione**

La **Cassazione n. 26898/2025** chiarisce che la prescrizione, in questo caso, **inizia a decorrere dalla conclusione dell'accertamento fiscale**:

*«La permanenza del reato si arresta solo nel momento in cui l'Amministrazione conclude l'attività ispettiva e l'occultamento diventa inidoneo a impedire l'accertamento».*

Tale impostazione si riallaccia a quanto già affermato in **Cass. pen., Sez. III, n. 31617/2018**, dove si è ritenuto che la natura permanente consente l'estensione del termine prescrizionale fino all'ultimo atto utile dell'ispezione.

### **Profili critici e riflessi pratici**

La distinzione tra le due fattispecie assume particolare rilevanza nei procedimenti penali a distanza di tempo rispetto alla commissione del fatto. Infatti, la **qualificazione del reato come permanente**

**consente al pubblico ministero di esercitare l'azione penale anche a distanza di anni**, mentre l'attribuzione della natura istantanea può determinare l'improcedibilità per intervenuta prescrizione. Inoltre, la sentenza rafforza l'obbligo per i professionisti e le imprese di **custodire le scritture contabili in modo accessibile e verificabile**, rafforzando il principio di trasparenza e tracciabilità dell'attività economica.

### **Conclusioni**

La **Cassazione n. 26898/2025** si inserisce nel solco della giurisprudenza più attenta alla distinzione tra reati istantanei e permanenti. Essa consolida il principio secondo cui **la natura della condotta (distruzione vs occultamento)** è decisiva nel determinare il momento di consumazione del reato e, conseguentemente, il **dies a quo della prescrizione**. Tale ricostruzione, oltre a garantire la coerenza sistematica del diritto penale tributario, ha importanti riflessi operativi in fase di indagine e di giudizio.

*A cura dell'avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno*